



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 18.8.2022  
COM(2022) 402 final

ANNEX

## **ALLEGATO**

**della**

### **Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per le indicazioni geografiche istituito dall'accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese**

## **ALLEGATO**

Progetto di proposta di regolamento interno del comitato misto UE-Cina per le indicazioni geografiche

### *Articolo 1*

#### **Ambito di applicazione e responsabilità**

1. Il comitato misto per le indicazioni geografiche ("il comitato misto"), istituito a norma dell'articolo 10 dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione ("l'accordo"), esercita le proprie funzioni secondo quanto previsto all'articolo 10 dell'accordo. In particolare è responsabile di:
  - (a) modificare l'allegato I per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nelle parti, nonché gli altri allegati del presente accordo;
  - (b) scambiare informazioni sugli sviluppi della legislazione e delle politiche in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse su tale materia;
  - (c) scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione in conformità al presente accordo.

### *Articolo 2*

#### **Composizione e presidenza**

1. Il comitato misto è composto, da un lato, da rappresentanti della Repubblica popolare cinese ("Cina") e, dall'altro, da rappresentanti dell'Unione europea.
2. Il comitato misto è copresieduto da rappresentanti della Cina e dell'Unione europea.
3. Ciascun copresidente può delegare le funzioni di copresidente, in tutto o in parte, a un supplente designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al copresidente vale anche per il supplente designato.

4. Ciascun copresidente designa una persona di contatto per tutte le questioni che riguardano il comitato misto. Tali persone di contatto sono congiuntamente responsabili delle mansioni di segreteria del comitato misto.

### *Articolo 3*

#### **Riunioni**

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo, le riunioni si svolgono a turno in ciascuna delle parti. Il comitato misto si riunisce alla data, nel luogo e secondo le modalità, compresa eventualmente la videoconferenza, stabilite di comune accordo dalle parti, e comunque non oltre 90 giorni dalla data della richiesta dell'una o dell'altra parte.

### *Articolo 4*

#### **Corrispondenza**

1. La corrispondenza indirizzata ai copresidenti del comitato misto è inoltrata ai punti di contatto, che la trasmettono per conoscenza ai membri del comitato misto.
2. La corrispondenza indirizzata ai copresidenti del comitato misto può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

### *Articolo 5*

#### **Ordine del giorno delle riunioni**

1. Prima di ciascuna riunione le persone di contatto redigono l'ordine del giorno provvisorio. Tale ordine del giorno è trasmesso, insieme ai documenti pertinenti, ai membri del comitato misto, compresi i copresidenti di detto comitato, al più tardi 15 giorni prima della riunione. L'ordine del giorno provvisorio può includere qualsiasi punto contemplato agli articoli 10 e 11 dell'accordo.
2. Ciascuna delle parti può chiedere che siano iscritti all'ordine del giorno provvisorio punti contemplati agli articoli 10 e 11 dell'accordo almeno 21 giorni prima della riunione. Tali punti sono inseriti nell'ordine del giorno provvisorio.
3. La versione definitiva dell'ordine del giorno provvisorio è trasmessa ai copresidenti almeno cinque giorni prima della riunione.
4. I copresidenti adottano l'ordine del giorno all'unanimità all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambi i copresidenti.

## *Articolo 6*

### **Decisioni**

1. Il comitato misto adotta le decisioni per consenso, come disposto dall'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo.
2. Le decisioni del comitato misto ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo recano le firme dei copresidenti. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.
3. Le decisioni adottate dal comitato misto recano la data di adozione e una descrizione dell'oggetto.

## *Articolo 7*

### **Procedura scritta**

1. Una decisione del comitato misto può essere adottata mediante procedura scritta con l'accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i copresidenti del comitato misto.
2. Il copresidente della parte che propone il ricorso alla procedura scritta trasmette il progetto di decisione al copresidente dell'altra parte, che risponde indicando se accetta o no il progetto di decisione. Il copresidente dell'altra parte può inoltre proporre modifiche o chiedere un tempo di riflessione supplementare. Se è approvato, il progetto è adottato a norma dell'articolo 6 del presente regolamento interno.

## *Articolo 8*

### **Verbale**

1. Il punto di contatto della parte che organizza la riunione redige il progetto di verbale di ciascuna riunione entro 21 giorni dalla riunione stessa. Il progetto di verbale riporta le raccomandazioni e le decisioni adottate e prende atto di tutte le altre conclusioni raggiunte.
2. Il verbale è approvato per iscritto da entrambe le parti entro 28 giorni dalla riunione o entro qualsivoglia altra data concordata dalle parti. Approvato il verbale, i copresidenti ne firmano due esemplari originali. Ciascun copresidente conserva uno degli esemplari originali.

## *Articolo 9*

### **Spese**

1. Ciascuna parte si fa carico delle proprie spese di partecipazione alle riunioni del comitato misto.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che organizza la riunione.

## *Articolo 10*

### **Pubblicità e riservatezza**

1. Salvo diversa decisione dei copresidenti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche.
2. Se una parte comunica al comitato misto informazioni considerate riservate a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate.
3. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.